Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 585.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. 586.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 587.

Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934, fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926, per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 narzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Protocole signé à Bruxelles, le 24 mai 1934, additionnel à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles, le 10 avril 1926.

Les Gouvernements signataires de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat,

Ayant reconnu la nécessité de préciser certaines dispositions de cet Acte, ont nommé plénipotentiaires soussignés, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

I. — Des doutes s'étant élevés quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, les mots « exploités par lui » à l'article 3 de la Convention, s'appliquent ou pourraient être interprétés comme s'appliquant aux navires affrétés par un Etat, soit à temps, soit au voyage, la déclaration ci-dessous est faite en vue de dissiper ces doutes:

« Les navires affrétés par les Etats, soit à temps, soit au voyage, pourvu qu'ils soient affectés exclusivement à un service gournemental et non commercial, ainsi que les cargaisons que ces navires transportent ne peuvent être l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions quelconques, mais cette immunité ne porte aucun préjudice à tous autres droits ou recours pouvant appartenir aux intéressés. Une attestation délivrée par le représentant diplomatique de l'Etat en cause, de la manière prévue à l'article 5 de la Convention, doit valoir également en ce cas preuve de la nature du service auquel le navire est affecté ».

II. — Pour l'exception prévue à l'article 3, paragraphe I, il est entendu que la propriété du navire acquise à l'Etat ou l'exploitation du navire effectuée par l'Etat au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention sont assimilées à la propriété existant ou à l'exploitation pratiquée au moment de la naissance de la créance.

En conséquence, cet article pourra être invoqué par les Etats en faveur des navires leur appartenant ou exploités par eux, au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention, s'il sont affectés à un service exclusivement gouvernamental et non commercial.

III. — Il est entendu que rien dans les dispositions de l'article 5 de la Convention n'empêche les Gouvernements intéressés de comparaître eux-mêmes, en se conformant à la procédure prévue par les lois nationales, devant la juridiction saisie du litige et d'y produire l'attestation prévue audit article.

IV. — La convention n'affectant en rien les droits et obligations des belligérants et des neutres, l'article 7 ne porte préjudice en manière à la juridiction des cours de prises dûment constituées.

V. — Il est entendu que rien dans les dispositions de l'article 2 de la Convention ne limite et n'affecte en aucune manière l'application de règles nationales de procédure dans les affaires où l'Etat est partie.

VI. — Lorsque se pose la question de preuves à administrer ou de documents à produire, si, de l'avis du Gouvernement intéressé, semblables preuves ne peuvent être administrées ou semblables documents produits sans qu'il en résulte un préjudice pour des intérêts nationaux, ledit Gouvernement pourra s'abstenir en invoquant la sauvegarde de ces intérêts nationaux.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention du 10 avril 1926 auquel il se rapporte.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1934, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans las archives du Gouvernement belge.

Pour l'*Allemagne*: GRAF ADELMANN VON ADELMANNSFELDEN.
Pour la *Belgique*: HYMANS.
Pour le *Brésil*: OCTAVIO FIALHO.
Pour le *Chili*: J. VALDÈS-MENDEVILLE.
Pour le *Danemark*: O. KRAG.
Pour l'*Espagne*: M. AGUIRRE DE CARCER.
Pour l'*Estonie*: OTTO STRANDMAN.
Pour la *France*: P. CLAUDEL.
Pour la *Grande Bretagne* et l'*Irlande du Nord*: ESMOND OVEY.
Pour la *Hongrie*; Comte OLIVIER WORACZICZKY.
Pour l'*Italie*: VANNUTELLI REY.
Pour le *Mexique*: G. N. SANTOS.
Pour la *Norvège*: W. M. JOHANNESSEN.
Pour les *Pays-Bas*: A. TJARDA VAN STARKENBORGH STACHOUWER.
Pour la *Pologne*: TADEUSZ JACKOWSKI.
Pour le *Portugal*: ALB. D'OLIVEIRA.
Pour la *Romanie*: D. J. GHIKA.
Pour la *Suède*: G. DE DARDEL.
Pour la *Yougoslavie*: P. PECHITCH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 588.

Trattamento economico del Maresciallo d'Italia comandante superiore Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, sul trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico, durante le operazioni, anche per il grado di Maresciallo d'Italia, comandante superiore A. O.;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il trattamento economico, per il periodo delle operazioni, al Maresciallo d'Italia, comandante superiore A. O., è quello fissato dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine

Nostro, dai Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 2. — Il trattamento economico come sopra stabilito è soggetto alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 3. — Agli assegni stabiliti con il presente decreto sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dislocate nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni, e nelle relative norme integrative ed esecutive.

Il presente decreto, che ha vigore dal 16 novembre 1935-XIV, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 60. — MANCINI.

Trattamento economico del Maresciallo d'Italia durante il periodo delle operazioni.

Stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare ed altri assegni di carattere generale e personale (escluso l'assegno per spese di rappresentanza di cui all'articolo 177 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395).	Indennità coloniale	Indennità di entrata in campagna	Indennità per spese di rappresentanza	Soprassoldo giornaliero di operazioni	Razioni viveri	Indennità quadrupedi e razioni foraggio	Indennità perdita quadrupedi (lim. massimo)		Indennità perdita bardature (lim. massimo)		Indennità perdita bagaglio (lim. massimo)
							cavalli	muletti	cavalli	muletti	
Come in tempo di pace, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, num. 2201, avvertendo però che la esclusione dell'assegno per spese di rappresentanza non si riferisce all'indennità di rappresentanza fissata per l'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale.	Secondo gli ordinamenti coloniali.	20.000	30.000	25	1	Come in tempo di pace, secondo gli ordinamenti coloniali.	4.500	2.000	650	500	6.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Capo del Governo
Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 589.
Norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 % ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 118;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire alcune nuove disposizioni per la sottoscrizione del prestito nazionale «Rendita 5 per cento »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà ai rappresentanti di persone giuridiche o di persone fisiche incapaci di chiedere contemporaneamente alle sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita cinque per cento », effettuate mediante titoli nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento, intestati rispettivamente alle persone da essi rappresentate, che siano consegnati dalle Sezioni di Regia tesoreria all'Istituto consorziato che presenti le sottoscrizioni e dichiari di anticipare le somme integrative da versare in contanti, titoli al portatore, limitatamente ad una quota, che potrà essere, al massimo, eguale al venti per cento del capitale nominale sottoscritto.

Non sono a tal uopo necessari nè il consenso di persone che traggano diritti dalle ipoteche o dai vincoli eventualmente annotati sui certificati, nè autorizzazioni giudiziarie o amministrative o particolari formalità di qualsiasi natura.

La medesima facoltà, nelle condizioni suespresse, può essere esercitata dalle persone fisiche capaci e dalle persone fisiche di capacità limitata per le sottoscrizioni effettuate mediante titoli ad esse intestati.

La quota di rendita da consegnare in titoli al portatore nell'anzidetto limite massimo del venti per cento della somma sottoscritta, deve corrispondere a lire cento di capitale nominale o ad un multiplo di lire cento.

Art. 2. — Le domande di sottoscrizione, considerate nel precedente art. 1, sono esenti da tassa di bollo, di concessione governativa e di registro. Le firme dei notai autenticanti sono esenti da legalizzazione.

Per le suddette sottoscrizioni eseguite mediante titoli intestati a persone giuridiche, il Prefetto della Provincia accerta, in calce alla domanda, la rappresentanza legale dei richiedenti e ne autentica la firma.

Per le sottoscrizioni effettuate con titoli intestati a persone fisiche incapaci, il notaio con l'intervento dei testimoni, deve parimenti accertare la rappresentanza e l'indennità dei richiedenti. Per le persone capaci o di capacità limitata, il notaio, nei modi predetti, deve accertare l'identità personale e la capacità giuridica, ancorchè limitata, dei richiedenti ed autenticarne le firme.

Art. 3. — Gli Istituti consorziati che ricevono le domande di sottoscrizione considerate negli articoli precedenti, e che anticipino in tutto o in parte il versamento delle quote integrative, hanno diritto di trattenere a garanzia ed, in caso di inadempienza dei sottoscrittori, di alienare, senza autorizzazione veruna, i titoli al portatore definitivi o provvisori della « Rendita 5 per cento », per rivalersi, con diritto di prelazione su qualunque altro credito, delle somme che risultino ad essi dovute in dipendenza delle suddette anticipazioni.

Art. 4. — Estinto il credito degli Istituti consorziati, le somme e i titoli al portatore eventualmente sopravanzati, vengono consegnati ai sottoscrittori.

Le somme ed i titoli al portatore anzidetti, restituiti ai rappresentanti delle persone giuridiche e di quelle fisiche incapaci o alle persone di capacità limitata, in quando perduri tale condizione, devono, a cura dei rappresentanti medesimi e dei capaci limitatamente, essere, rispettivamente, investite o tramutati in titoli nominativi della « Rendita 5 per cento ».

Non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni e qualsiasi altro impedimento sui certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento, presentati in sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1° di questo decreto, e sui titoli al portatore della « Rendita 5 per cento » consegnati agli Istituti consorziati, nei limiti del venti per cento del capitale nominale sottoscritto, sino alla estinzione del credito dei detti Istituti derivante dalla sottoscrizione.

Art. 5. — Restano invariate le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, e dal relativo regolamento 16 di-

cembre 1935-XIV, n. 2141, che non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 6. — Sono accettate, dall'entrata in vigore di questo decreto, in sottoscrizione al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » le obbligazioni dei prestiti nazionali 4,50 per cento e 5 per cento creati con i Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, 15 giugno 1915, n. 859, e 22 dicembre 1915, n. 1800, ed i certificati di credito all'ordine e nominativi creati col R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, e col R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 292.

Le obbligazioni ed i certificati suddetti saranno valutati pel loro valore nominale ed i titoli della « Rendita 5 per cento », verranno calcolati al prezzo di emissione di L. 95 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le differenze di capitale nominale risultanti dal conguaglio, inferiore a L. 100, saranno integrate con versamenti in denaro da parte di coloro che esercitano la commutazione, in ragione di L. 95, per ogni 100 lire di capitale nominale mancante per raggiungere 100 lire.

Art. 7. — I certificati nominativi delle obbligazioni ed i certificati di credito nominativi considerati nel precedente art. 6, potranno essere presentati, in sottoscrizione da coloro che ne siano in possesso, e saranno sostituiti, senza necessità di autorizzazione o di qualsiasi formalità giudiziaria o amministrativa, con titoli nominativi della « Rendita 5 per cento » aventi la stessa intestazione ed i vincoli ed ipoteche gravanti le obbligazioni ed i certificati presentati in sottoscrizione.

I certificati di credito all'ordine dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 292, dalle persone fisiche intestatarie o dai loro rappresentanti se l'intestatario è persona giuridica, ovvero dall'ultimo giratario.

Alle sottoscrizioni previste in questo articolo ed in quello precedente, saranno applicate le esenzioni fiscali stabilite col R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni di bilancio ed a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 590.

Nomina d'ufficio del liquidatore della « Cassa consorziale del Lilibeo per gl'infortuni degli operai sul lavoro » con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione del citato testo unico e l'art. 148-*ter* del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1899 con il quale la « Cassa consorziale del Lilibeo per gli infortuni degli operai sul lavoro » con sede in Palermo fu autorizzata ad esercitare l'assicurazione ai sensi e per gli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, e del relativo regolamento 25 settembre 1898, n. 411;

Considerato che, per effetto del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, le Casse consorziali di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, che non si trasformarono entro l'anno 1927 in Sindacati, dovevano essere poste in liquidazione;

Considerato che difficoltà di vario genere hanno finora impedito che tale provvedimento fosse volontariamente adottato;

Ritenuto che per permettere la definizione degli affari tuttora pendenti, rendesi indispensabile provvedere alla nomina di un liquidatore d'ufficio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'assemblea dei soci e gli organi esecutivi della « Cassa consorziale del Lilibeo per gl'infortuni degli operai sul lavoro », con sede in Palermo, sono sciolti.

Art. 2. — Il comm. Vincenzo Caruso fu Gaetano è nominato liquidatore della detta Cassa.

Art. 3. — Il liquidatore, accertata la situazione economico-finanziaria dell'ente, ne riferirà prontamente al Ministero delle corporazioni, al quale, al termine delle operazioni liquidative, trasmetterà inoltre il rendiconto finale della gestione, per la richiesta ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 591.

Ampliamento e manutenzione degli edifici postali-telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 13 giugno 1929, n. 1083;
Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1083, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, viene aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di urgenza e quando trattasi di lavori di ampliamento e manutenzione di lieve entità, che non richiedano particolare preparazione e vigilanza tecnica, i lavori stessi potranno essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei limiti e con le norme fissate per i servizi ad economia dal titolo II, capo II del regolamento, per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841. Resta analogamente modificato l'art. 20 di detto regolamento ».

Art. 2. — Il comma 4 del predetto art. 1 dello stesso R. decreto n. 1083, del 13 giugno 1929 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, mediante anticipazioni semestrali, da corrispondersi nel mese di luglio ed in quello di gennaio di ciascun esercizio finanziario, verserà alla Regia tesoreria, in conto corrente, l'importo all'uopo necessario, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio medesimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 592.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1012, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.035.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.121.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi, con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1935-1936, e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 107 aggiunto, in conto competenza, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 593.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per spese e provvidenze di carattere straordinario inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie, sono autorizzate, per l'esercizio 1935-36, le seguenti assegnazioni:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 72-*bis* (modificata la denominazione) - Soccorsi alle famiglie dei militari rimpatriati per richiamo alle armi in caso di mobilitazione - Spese per provvedere al rimpatrio dei nostri connazionali e delle rispettive famiglie, già residenti in Etiopia . L. 500.000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 30 - Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. . . L. 350.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 97-*bis* - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc. . . . . . L. 90.000.000

Ministero della guerra

Cap. n. 64-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese, ecc. . . . . L. 600.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis* (modificata la denominazione) - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie . . . . L. 200.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 51-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese, ecc. . . . . L. 200.000.000

Totale . . . L. 1.440.500.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 594.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Pontificio Internazionale « Angelicum » con sede in Roma.

N. 594. R. decreto 6 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Pontificio Internazionale « Angelicum » con sede in Roma, via Salita del Grillo, n. 1, e viene approvato lo statuto dell'anzidetto Istituto in data 15 gennaio 1932 composto di diciotto articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 595.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Clemente Di Velo » con sede in Torri di Quartesolo.

N. 595. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Clemente di Velo » con sede in Torri di Quartesolo viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 596.

Devoluzione del patrimonio della disciolta Accademia Veneto-Trentino-Istriana alla R. Accademia di scienze, lettere e arti di Padova.

N. 596. R. decreto 26 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvata la devoluzione del patrimonio della disciolta Accademia Veneto-Trentino-Istriana alla R. Accademia di scienze, lettere e arti di Padova e viene approvato altresì il nuovo statuto di quest'ultima Accademia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1936-XIV.

Autorizzazione a ridurre il numero dei colombi torraioli esistenti nella città di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta del prefetto di Firenze;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il prefetto di Firenze è autorizzato a ridurre, nel modo che riterrà meglio adatto e presi accordi con la Commissione venatoria provinciale, il numero dei colombi torraioli, moltiplicatisi nella detta città in modo da riuscire dannosi alle parti architettoniche degli edifici monumentali ed agli stabili nei quali detti colombi nidificano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Firenze.

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(1032)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8111	6- 5-1933	1674	Pola	Maglich Giorgio fu Giorgio	21-1-1880 - Blatta (Jugoslavia)	Magrini	Oscarre, figlio.
8112	Id.	409	Id.	Ferencich Maria fu Antonio	4-3-1890 Parenzo	Ferenzi	Rosa, Marco ed Antonio, figli.
8113	7- 5-1933	865	Id.	Giacomincich Umberto fu Pietro	4-12-1898 - Parenzo	Giacomini	Lorenzo, fratello.
8114	8- 5-1933	1754	Id.	Cociancich Stefano fu Michele	5-5-1871 - Torre di Parenzo	Cociani	Michele, fratello.
8115	Id.	1791	Id.	Cernaz Giovanni di Giovanni	25-1-1893 - Sbandati di Parenzo	Cerna	Gasparini Anna di Giovanni, moglie; Danizza, figlia.
8116	Id.	312	Id.	Suran Giovanna ved. Frai fu Marco	26-2-1879 - Vermo (Pisino)	Sorani (ved.) Frari	Giovanni e Maria, figli.
8117	Id.	478	Id.	Elisa ved. Gabich	14-1-1887 - Pola	Gabbi	Mario e Rodolfo, figli.
8118	Id.	264	Id.	Matteo Ieromella di Giuseppe	1-10-1886 - Carnizza (Dignano)	Geromella	Paulich Maria fu Giuseppe, moglie; Rosa, Natale, Giovanni, Emilio, Stefania, Maria, Salvatore, Giuseppe, Angelina ed Olga, figli.
8119	Id.	390	Id.	Levak Stefano fu Giovanni	9-11-1887 - Novacco di Montona	Leva	Levak Anna di Simone, moglie; Eugenio e Giuseppe, figli.
8120	9- 5-1933	1783	Id.	Cucaz Antonio fu Marco	12-2-1885 - Villanova di Parenzo	Cucco	Giovanni, Maria ed Ettore, figli.
8121	Id.	1784	Id.	Cucaz Maria di Eufemia	25-2-1915 - Villanova di Parenzo	Cucco	Antonio, fratello.
8122	Id.	2934	Id.	Blasevich Vittoria di Maria	10-2-1924 - Parenzo	Biasi	—
8123	Id.	1790	Id.	Cechich Martino fu Martino	28-5-1877 - Mompaderno di Parenzo	Cechi	—
8124	Id.	651	Id.	Dernich Luigi fu Giacomo	11-3-1875 - Parenzo	Derni	Dapas Maria fu Domenico, moglie; Giacinta ed Ottavio, figli.
8125	Id.	639	Id.	Decovich Giovanni fu Michele	29-3-1866 - Villanova di Parenzo	Deconi	Decovich Giovanna fu Antonio, moglie.
8126	Id.	658	Id.	Dumovich Marco fu Marco	6-6-1866 - Parenzo	Boimi	—
8127	Id.	635	Id.	Decovich Eufemia fu Antonio	12-9-1896 - Villanova di Parenzo	Deconi	—
8128	Id.	641	Id.	Decovich Marco fu Marco	20-10-1877 - Villanova di Parenzo	Deconi	—
8129	Id.	642	Id.	Decovich Stefano fu Antonio	24-11-1871 - Villanova di Parenzo	Deconi	Decovich Maria fu Angelo, moglie; Natale, figlio.
8130	Id.	1788	Id.	Cechich Giovanni di Giuseppe	11-9-1884 - Mompaderno di Parenzo	Cechi	Maria ed Emilio, figli.
8131	Id.	1773	Id.	Crulcich Francesca di Paolo	4-5-1896 - Rozzo	Crulci	—
8132	Id.	1686	Id.	Millich Mario fu Andrea	17-8-1909 - Draguccio	Milli	Blasevich Anna di Isidoro, moglie; Francesca ved. Millich fu Antonio, madre.
8133	Id.	2863	Id.	Brencovich Andrea fu Giovanni	1-12-1858 - Chersano di Fianona	Brenconi	Antonio, Rodolfo, Clemente, Andrea e Rosa, figli; Brencovich Olga di Rosa, nipote.
8134	Id.	1787	Id.	Cechich Antonio fu Martino	18-4-1874 - Mompaderno di Parenzo	Cechi	Stifanich Anna fu Antonio, moglie; Natale, Giovanni, Agata, Anna, Angela ed Antonia, figli.
8135	Id.	799	Id.	Blasich Nicolò fu Antonio	5-12-1898 - Valbonassa (Pola)	Biasi	Caporalin Maria di Antonio, moglie; Emilia ed Emilio, figli.
8136	Id.	1785	Id.	Cucaz Vittorio fu Marco	30-6-1908 - Villanova di Parenzo	Cucco	Decovich Maria fu Matteo, moglie.
8137	Id.	1767	Id.	Cociancich Antonio di Antonio	22-9-1912 - Torre di Parenzo	Cociani	Mayer Angela fu Giovanni, moglie; Lidia e Mario, figli.
8138	Id.	1728	Id.	Cemerich Giovanni fu Stefano	30-4-1862 - Torre di Parenzo	Cemeri	—
8139	10- 5-1933	2912	Id.	Bencich Pietro fu Pietro	21-2-1887 - Villanova di Parenzo	Benci	Ivancih Elena fu Giovanni, moglie; Gemma, figlia.
8140	Id.	2124	Id.	Bernetic Antonio fu Lorenzo	24-5-1879 - Gradische (Divaccia))	Bernetti	Butiro Elda Elisabetta fu Valentino, moglie; Elena, Bruno e Guido Giuseppe, figli.
8141	Id.	2919	Id.	Blasevich Antonio fu Giuseppe	21-12-1906 - Parenzo	Biasi	Giuseppina, sorella; Gino, fratello; Elisabetta ved. Blasevich fu Luigi, madre.
8142	Id.	2918	Id.	Blasevich Antonio fu Giacomo	29-12-1897 - Parenzo	Biasi	Poropat Anna fu Marco, moglie.
8143	Id.	2929	Id.	Blasevich Giovanni fu Giovanni	26-8-1869 - Parenzo	Biasi	Bencich Antonia fu Giovanni, moglie; Giovanna, figlia.
8144	Id.	2928	Id.	Blasevich Giovanni fu Antonio	7-10-1900 - Parenzo	Biasi	Maria ved. Blasevich di Matteo, madre.
8145	Id.	2925	Id.	Blasevich Giovanni di Giacomo	26-9-1899 - Parenzo	Biasi	Milanovich Maria Antonia di Antonio, moglie; Silvio e Giacinta, figli.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Capo del Governo in data 18 aprile 1936-XIV relativo alla conferma in carica dei membri dei Consigli delle Corporazioni per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939, pubblicato a pag. 1187 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1936-XIV, n. 92, in luogo di quanto è riprodotto nella pagina 1193 della *Gazzetta* stessa deve leggersi come appresso:

ORLANDINI Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei laterizi;

VIANINI dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei manufatti di cemento;

JANNARELLI geom. Aurelio, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei manufatti di cemento;

PESENTI on. cav. del lavoro Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei cementi, della calce e del gesso;

BISI rag. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei cementi, della calce e del gesso;

VERZOCCHI Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei materiali refrattari;

MARMORI Domenico, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei materiali refrattari;

CAVALLAZZI ing. Ugo,
DIOMEDE FRESA Cesare.
in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio dei materiali da costruzione;

BRESCIANI on. Italo,
GIOVANNINI on. prof. ing. Mario,
in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione;

PARISI Enrico, in rappresentanza dei datori di lavoro per la proprietà edilizia;

CRO' on. ing. Augusto, in rappresentanza dei lavoratori per la proprietà edilizia;

FANTUCCI on. dott. ing. Vittorio Umberto, in rappresentanza degli ingegneri liberi professionisti;

CALZA BINI on. prof. arch. Alberto, in rappresentanza degli architetti liberi professionisti;

FANCELLO on. geom. Enrico, in rappresentanza dei geometri liberi professionisti;

MINA perito industriale Giovanni Antonio, in rappresentanza dei periti industriali edili liberi professionisti;

BENINCASI Amedeo, in rappresentanza degli artigiani;

MACCECCHINI rag. Carlo, in rappresentanza delle cooperative edili.

CORPORAZIONE DELL'ACQUA, GAS ED ELETTRICITA.

BONO on. avv. Ugo, *con l'incarico di sostituire il Presidente della Corporazione in caso di assenza o di impedimento,*
MORI on. ing. Nino,
SALVINI ing. Giuseppe,
in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

VANNI ing. Mario,
ROSSI ing. Antonio,
LAURI avv. Arturo,
in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria degli acquedotti;

GRIFFEY on. ing. Carlo,
GIUSTI rag. Cesare,
NAPOLITANO Raffaele,
in rappresentanza dei lavoratori per l'industria degli acquedotti;

RAMPONE Crescentino,
SOSPISIO ing. Ernesto,
ONGARO ing. Giovanni,
in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie del gas;

PIERONI Ugo,
GRADI dott. Mario,
VILLA Carlo,
in rappresentanza dei lavoratori per le industrie del gas;

MOTTA on. ing. prof. Giacinto,
CENZATO ing. Giuseppe,
CARTESEGNA ing. Francesco,
PASINI on. ing. prof. Albino,
in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie elettriche;

GHIANO Giovanni,
BACCI on. avv. Iti,
VILLANOVA rag. Antonio,
BRUNO ing. Salvatore,
in rappresentanza dei lavoratori per le industrie elettriche;

BERNOCCO on. ing. Giovanni, in rappresentanza degli ingegneri liberi professionisti;

SCHEGGI prof. Roberto, in rappresentanza dei Consorzi e delle cooperative.

CORPORAZIONE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE.

PENNAVARIA on. avv. prof. Filippo, *con l'incarico di sostituire il Presidente della Corporazione in caso di assenza o di impedimento,*
POCHERRA on. avv. Berardo,
USAI on. dott. Ettore,
in rappresentanza del Partito Nazionale fascista;

ARA avv. Camillo,
SARTORI ing. Francesco,
in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei minerali metallici;

BALLETTI avv. Emilio,
TREDICI on. rag. Vittorio,
in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei minerali metallici;

SPINOGLIO ing. Italo,
MONCADA DI PATERNO' principe on. Ugo,
in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dello zolfo e delle piriti;

BRUNI ing. Giovanni,
GUSATTI BONSEMBIANTE on. avv. Bernardino,
in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dello zolfo e delle piriti;

SEGRE prof. dott. Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei combustibili fossili;

BERNAGOZZI ing. Angelo, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei combustibili fossili;

PELLERANO rag. Igino,
PEVERELLI ing. Giuseppe,
in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre ed affini);

AMADIO dott. Secondo,
SCROGLIERI Stefano,
in rappresentanza dei lavoratori per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre ed affini);

CATTANIA ing. Umberto, in rappresentanza dei datori di lavoro per la lavorazione del marmo e della pietra;

LIPPI Giovanni Battista, in rappresentanza dei lavoratori per la lavorazione del marmo e della pietra;

BRUNA Giovanni,
VERGA on. avv. Zeno,
in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti sopra elencati;

DEFFENU on. dott. prof. Luigi,
CARACCIOLO Domenico,
in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

CACCESE on. ing. Francesco, in rappresentanza degli ingegneri minerari liberi professionisti;

TARABINI on. Alessandro, in rappresentanza dei periti industriali minerari liberi professionisti;

PALMIERI Luigi, in rappresentanza degli artigiani.

CORPORAZIONE DEL VETRO E DELLA CERAMICA.

FANI on. avv. Amedeo, *con l'incarico di sostituire il Presidente della Corporazione in caso di assenza o di impedimento,*
CRISTINI on. avv. Guido,
SUPPIEJ on. avv. Giorgio,
in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

SEVERINI ing. Goffredo,
SCOTTI on. ing. Luciano,
BADUEL dott. Giuseppe,
GUERRIERI Carlo,
in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès, abrasivi;

SANESI avv. Tommaso,
PERMOLI Luigi,
CECCONI Edgardo,
VIVALDI prof. Flaminio,
in rappresentanza dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès, abrasivi;

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 11 aprile 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 491, concernente la fusione dell'Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia.

(1053)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 11 aprile 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di polizia nella città di Napoli.

(1054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei terreni incolti del comune di Cassano Magnago (Varese).

Con R. decreto 16 marzo 1936, n. 1755, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, registro n. 6, foglio n. 107, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario dei terreni incolti del comune di Cassano Magnago (provincia di Varese).

(1014)

Elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Sillaro (provincia di Bologna).

Con decreto Ministeriale 9 aprile 1936, n. 1892, sono stati approvati gli elenchi e le planimetrie concernenti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel bacino montano del torrente Sillaro, nei comuni di Castelfiumanese e Castel del Rio (Bologna).

(1015)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto delle case popolari di Bologna.

Con R. decreto 9 marzo 1936-XIV, il termine assegnato al cav. uff. ing. Augusto Baulina Paleotti, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna è stato prorogato al 30 agosto 1936-XIV.

(1012)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 8 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia e presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Ravvisata la opportunità di conferire alcune borse di studio a giovani laureati in scienze agrarie o scienze naturali per la loro specializzazione nelle discipline fitopatologiche al fine di creare entomologi e patologi agrari necessari per affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai gravissimi danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto il concorso per esame e per titoli a n. 8 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia e presso i Regi osservatori per le malattie delle piante, da conferirsi a giovani — cittadini italiani — che abbiano conseguita la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre sei anni computati dalla data di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di dodici mesi a far tempo dal 1° luglio 1936, è di L. 8000, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 571, pagabili a rate posticipate.

La complessiva somma di L. 64.000 graverà sul capitolo del bilancio per l'anno 1936-37 corrispondente al Cap. 31 dell'esercizio 1935-1936.

Art. 2. — Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell'Agricoltura — non più tardi del 1° giugno 1936-XIV, la domanda in carta da bollo di L. 6 con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4) certificato comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di inscrizione;

5) tutti quei titoli e documenti che il concorrente credesse di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione delle domande.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente art. 2, la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4. — L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria, ed avrà luogo in Roma.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni degli esami e provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che formerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli ed alle prove di esame.

Coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio avranno l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio, gli Istituti presso i quali devono compiere il loro perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV
Registro n. 6, foglio n. 306. — BERTAZZI.

(1029)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di levatrice condotta, bandito con avvisi 31 dicembre 1935 e 31 gennaio 1936, già fissato per le ore 16 del giorno 30 aprile 1936, è prorogato alla stessa ora del giorno 31 maggio 1936-XIV.

Il prefetto: REBUA.

(1017)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.